

Codice DB1402

D.D. 23 maggio 2012, n. 1321

Decreto 30 giugno 2004 - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Applicazione dell' Art. 40 del D.Lgs. 152/1999. Art.114, D. Lgs. 152/2006. Approvazione del progetto di gestione del bacino della Diga di SARETTO in comune di Acceglio (CN), di proprietà della ENEL - Divisione generazione ed Energy management, ai sensi dell'art.14 del D.P.G.R. 9 novembre 2004, n. 12/R.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

Di approvare il progetto di gestione relativo al bacino della diga di Saretto, che la ditta ENEL S.p.A. ha presentato con nota ns. prot. n. 7332/14.02 del 26.01.2012.

Il progetto di gestione deve essere adeguato tenendo conto del parere della Conferenza dei Servizi nonché delle prescrizioni contenute anche nei pareri rilasciati, in particolare:

1. Il progetto di gestione, adeguato secondo le prescrizioni, dovrà essere presentato in copia cartacea e copia informatizzata al Settore regionale Pianificazione Difesa del Suolo-Dighe della Direzione Difesa del Suolo anche in qualità di amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento che si occuperà di verificare se siano state pienamente recepite le richieste ed indicazioni della Regione;

2. Nella regola di gestione ed in particolare per l'effettuazione delle operazioni di svaso, sfangamento o spurgo si dovrà tenere conto del necessario preavviso di quattro mesi di cui all'art.5 del decreto 30 giugno 2004;

3. Per quanto riguarda tutte le modalità di gestione previste per motivi impiantistici di manutenzione, ispezione e verifica di funzionalità e gli interventi sistematici finalizzati al controllo dell'interrimento, si chiede di recepire quanto segue:

- Le operazioni previste nel progetto di gestione non dovranno pregiudicare in alcun modo i diritti di terzi e le altre derivazioni attualmente in esercizio; i titolari di tutte le altre derivazioni e gli utilizzatori della risorsa idrica, che possono essere interessati dagli effetti conseguenti alle operazioni suddette, dovranno essere avvisati con congruo anticipo, in modo da consentire loro di effettuare tutte le operazioni necessarie a minimizzare eventuali effetti;

- Le operazioni previste nel Progetto di gestione dovranno garantire il rispetto degli adempimenti di cui al D.P.G. 10 luglio 2007 n. 8/R "Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale" ed alla D.G.R. 28 febbraio 2011 n. 80-1651 , specie per quanto concerne quanto prescritto in merito ai *rilasci da operazioni di svaso e sfangamento, prove e sfiori*;

- In particolare le operazioni previste nel progetto di gestione non dovranno in alcun caso essere in contrasto con il "Programma dei rilasci del deflusso minimo degli invasi" e con la connessa "Sperimentazione di cui all'art. 13 del regolamento 8R/2007" e con il "Programma di monitoraggio" dell'efficacia dei rilasci in relazione agli obiettivi di tutela del corpo idrico riportati dal P.d.G. Po previsto al punto 7 della D.G.R. 28 febbraio 2011 n. 80-1651;

- *attività connesse allo svaso e al prelievo meccanico del materiale* – dovranno essere indicati, nel programma di sintesi, i quantitativi dei sedimenti di cui è progettato il prelievo dall'invaso e la collocazione; prima dei prelievi, dovrà essere dato all'ARPA un congruo preavviso per consentire di presenziare ai lavori di campionamento o, eventualmente, di effettuare dei saggi campione indipendenti; il numero dei campioni dovrà essere in numero non inferiore a quanto indicato nelle Linee guida Regionali;

- *fluitazione o spurgo* – l'operazione, ove possibile, dovrà avvenire con concentrazioni di sedimento, di solidi sospesi, di ossigeno disciolto e di sostanze e composti chimici ed organici compatibili con le prescrizioni del Piano di Tutela delle Acque e con gli obiettivi di qualità dei corpi idrici, con riferimento agli usi potabili e alla vita acquatica (DM 30.06.20004), e secondo i limiti del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

4. Il monitoraggio va effettuato sugli stessi parametri della Caratterizzazione, quindi oltre ai parametri chimici e chimico-fisici e alla fauna macrobentonica, con le stesse cadenze e tempistiche nella stazione MA2 individuata, vanno campionate le diatomee per il calcolo dell'indice EPI-D;

5. I dati dei rilevamenti previsti dal progetto di gestione dovranno essere trasmessi, appena possibile, all'ARPA di Cuneo;

6. Si dovranno prevedere delle operazioni di riqualificazione o mitigazione degli impatti attraverso la gestione di prese sussidiarie esistenti;

7. Risulta necessario un aggiornamento dei riferimenti al Piano di Gestione del fiume Po in sostituzione a quelli del PTA del 2002, assumendo quindi gli obiettivi di qualità e le metodologie di campionamento in vigore;

8. Risulta necessario sviluppare con maggior dettaglio alcuni aspetti tecnici (eventuale valutazione di incidenza, procedimenti correlati alla L.R. 37/06) che nel caso specifico potranno essere sviluppati nei procedimenti in corso di attivazione, quali la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale e la autorizzazione per i lavori di adeguamento idraulico dello sbarramento di competenza regionale;

9. Per le operazioni di asportazione del materiale litoide non smaltibile attraverso le operazioni sugli organi di scarico, dovrà essere richiesta specifica autorizzazione al Settore regionale Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo, previa presentazione di un progetto esecutivo di dettaglio, secondo i disposti della D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002 e della D.G.R. n. 66-478 del 02/08/2010;

10. Si rammenta che qualsiasi intervento sui corsi d'acqua con sedime demaniale affluenti/effluenti l'invaso, è soggetto a preventiva autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904, da parte del Settore regionale Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo;

11. Qualora, a seguito di specifici approfondimenti progettuali e/o aggiornamenti al presente progetto di gestione, risulti necessario realizzare opere o interventi sottoposti alla procedura di VIA ai sensi della legge regionale 40/1998, con particolare attenzione agli impianti di smaltimento o recupero di rifiuti (categorie progettuali di cui agli allegati A2 e B2 alla L.R. 40/1998, per le quali è autorità competente in materia di VIA la Provincia territorialmente interessata), dovranno essere

espletate le relative fasi procedurali (fase di verifica o fase di valutazione) la cui conclusione costituirà presupposto necessario per l'approvazione dell'aggiornamento al progetto di gestione.

Il progetto di gestione ha validità decennale dopodiché dovrà essere ripresentato dal proprietario, in forma aggiornata, per la nuova approvazione da parte della Regione. La Regione si riserva di formulare ulteriori prescrizioni o richiedere un aggiornamento del progetto anche in momenti precedenti alla scadenza dei dieci anni, a seguito di interventi di variante alle strutture di sbarramento, a fronte di un peggioramento della qualità del torrente rilevata nell'ambito del Monitoraggio Regionale dei corsi d'acqua o a seguito di sopravvenute sostanziali modifiche del quadro di riferimento nel quale le proposte di gestione erano inserite quali, ad esempio, variazioni delle modalità di gestione degli organi di scarico o delle acque invase o in caso di insorgenza di pressioni antropiche sul bacino in oggetto. Al gestore inoltre rimane l'obbligo di aggiornare periodicamente il progetto di gestione secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 6 del decreto del 30 giugno 2004.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06.12.1971, n. 1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n. 1199.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 e verrà inviata al proponente e depositata presso l'Ufficio deposito della Regione.

Il Dirigente
Lorenzo Masoero